

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AR
DDS - REGISTRAZIONE
Prot. n. 000031 del 06/08/2009
525|SP.V. PREVENZIONE INCENDI



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

AREZZO

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

31

Prot. n.....

Arezzo,

OGGETTO: Direttiva interna di prevenzione incendi. Autorimesse soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Sistemi di vie di uscita – Cantine.

Per uniformità di indirizzo si stabiliscono i seguenti criteri tecnici che dovranno essere applicati nello svolgimento dell'attività di prevenzione incendi.

Sistemi di vie di uscita

Con Lettera Circolare prot. n. P267/4108 del 26/02/1997 è stato chiarito che: “il sistema di vie di uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civile abitazione e\o uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 01/02/1986 per le comunicazioni con altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro, stabilita nel suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale”.

Per quanto sopra, qualora per le autorimesse a servizio di edifici di civile abitazione si intenda utilizzare, quali vie di uscita, le scale condominiali ordinariamente usate per l'accesso alle abitazioni, occorrerà verificare l'intero percorso di esodo fino a luogo sicuro.

SS/az

Pag. 1/2

COPIA DI LAVORO

Qualora invece la comunicazione con le scale condominiali avvenga tramite un filtro a prova di fumo, la lunghezza del percorso di esodo potrà essere computata fino al filtro.

Cantine

La Lettera Circolare citata chiarisce che “le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio”.

Pertanto la presenza di locali cantina di superficie eccedente 5 mq e privi di accesso indipendente da quello dell'autorimessa potrà essere accettata a condizione che:

- la superficie netta in pianta non ecceda 15 mq;
- il locale costituisca compartimento antincendio almeno di classe 120;
- l'aerazione verso l'esterno sia almeno pari a 1/40 della superficie in pianta;
- sia vietata la detenzione di materiali infiammabili, l'utilizzo di macchinari elettrici e la detenzione di rilevanti quantità di sostanze combustibili.

Attività non pertinenti

La definizione di autorimessa contenuta al punto 0 della norma vigente, esclude che all'interno della stessa sia ammessa la presenza di attività non pertinenti, fatte salve quelle dettagliatamente elencate allo stesso punto come servizi annessi.

Ne consegue che le attività non pertinenti l'autorimessa, oltre a costituire un separato compartimento di resistenza al fuoco idonea, potranno avere eventualmente comunicazione con i locali dell'autorimessa, alle condizioni riportate al punto 3.5 della norma, purchè siano dotate di accesso diretto dall'esterno o di accesso comunque indipendente da quello della stessa.

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Settimio Simonetti)

